

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

REGOLAMENTO

ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 31/05/1974
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 14/01/1977
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 12/11/1996

ART. 1 - AUTORIZZAZIONI

Ai sensi della legge 14.2.1963 N. 161 e delle successive modificazioni contenute nella legge 23.12.1970 N. 1142 chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale attività di barbiere, parrucchiere per signora e per uomo o attività affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque siano esercitate, presso Enti e luoghi pubblici o privati compresi quelli delle FF.AA., anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti degli alberghi diurni e hotel, deve essere provvisto di apposita autorizzazione.

Sono soggetti a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività, siano esse svolte in forma individuale o societaria di persone o di capitale che rientrino o meno nella legge N. 860.

Non sarà concessa autorizzazione di esercizio a chi intende svolgere le suddette attività in forma ambulante.

Le attività di barbiere, parrucchiere per signora ed affini possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i normali requisiti degli altri negozi, siano distinti, separati, dai locali adibiti a civile abitazione, fra essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente all'esterno, e consentano il controllo, in qualunque momento, del rispetto dell'orario di apertura e chiusura e delle altre norme regolamentari.

ATTIVITA' AFFINI

Sono da considerarsi affini a quelle di barbiere parrucchiere le attività riguardanti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni della moda e del costume, che non implicano prestazioni medico curativo-sanitario e cioè: massaggiatore del viso, estetista, estetista visagista, truccatore, depilatore, manicure, pedicure estetico.

Per le attività affini esercitate presso gli esercizi di barbiere e parrucchiere per signora dovrà essere fatta apposita menzione sull'autorizzazione comunale.

ART. 2 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda con la quale viene richiesta l'autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco in carta legale e deve contenere:

- a)- data e luogo di nascita, residenza del richiedente;
- b)- indicazione dell'ubicazione del locale dove il richiedente intende esercitare l'attività.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci, quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25.7.1956 n. 860, o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di impresa diversa da quelle previste dalle legge n. 860.

ART. 3 - REQUISITI

In allegato alla suddetta domanda devono essere esibiti i documenti attestanti:

- a) - il possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà il titolare, dei requisiti previsti dalla legge 25.7.1956 n. 860.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n. 860 la domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda; gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di Commercio.

L'accertamento dei requisiti dei suddetti paragrafi spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

- b) - i requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili. L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali.
- c) - la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure dei soci o del direttore dell'azienda.

Tale qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione o dagli eventuali soci o dal direttore dell'azienda:

1)- se egli sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o di mestiere affine, iscritto in un Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;

2)- se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere per signora ed affine, iscritta in un Albo provinciale delle imprese Artigiane, in qualità di dipendente o di collaboratore per un periodo non inferiore a due anni, da accertarsi attraverso l'esibizione di un libretto di lavoro o di documentazione equipollente;

3)- la qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19.1.1955, n. 25 delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate, da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuola professionale, da qualsiasi Ente autorizzato, che non si realizzano a tempo pieno,

cioè che non svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni, con identico orario, condizioni, fini ed orientamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni ministeriali o regionali e che non siano equivalenti a quelli istituiti dall'Ufficio Regionale del lavoro.

L'accertamento dei requisiti di cui sopra è a carico della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ART. 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco o un suo delegato decide del rilascio dell'autorizzazione sentito l'Ufficiale Sanitario.

L'ordinanza di autorizzazione viene registrata in apposito registro o schedario, nel quale sono annotate eventuali variazioni.

ART. 4-BIS

Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti di:

- m. 100 per le nuove autorizzazioni da rilasciare;
- m. 50 per i trasferimenti per gli esercizi preesistenti.

ART. 5 - UNICITA' DELL' AUTORIZZAZIONE

Non può essere rilasciato allo stesso titolare più di una autorizzazione di esercizio.

ART. 6 - COMMISSIONE COMUNALE

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è rilasciata dal Sindaco previo parere di una Commissione composta da :

- a)- il Sindaco o un suo delegato quale presidente - membro di diritto;
- b)- tre rappresentanti delle Associazioni Artigiane di categoria più rappresentative;
- c)- l'Ufficiale Sanitario del Comune - membro di diritto;
- d)- la Guardia Municipale - membro di diritto;
- e)- un membro, delegato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Tale Commissione dovrà partecipare obbligatoriamente alla stesura del Regolamento Comunale ed essere consultata ogni qualvolta si rendano necessarie decisioni relative all'attività della categoria.

ART. 7 - ORARI E TARIFFE

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale in modo ben visibile, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso, stabilito dagli appositi

organi Regionali, unitamente alle tariffe di prestazione fissate dalle competenti Associazioni di categoria.

ART. 8 - CONDIZIONI IGIENICHE SANITARIE DEI LOCALI

Tutti i negozi di barbiere e parrucchiere sia da uomo che per signora, devono corrispondere alle seguenti condizioni igieniche sanitarie:

- a)- il locale deve essere ampio e ben ventilato, con il soffitto alto dal pavimento non meno di 2,80 metri;
- b)- il pavimento deve essere continuo ed impermeabile tale da permettere la pulizia e la disinfezione del locale;
- c)- le pareti fino all'altezza di almeno m. 1,50 dal pavimento devono essere rivestite di materiale impermeabile che ne permetta la lavatura;
- d)- il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda con rubinetti; il personale che vi presta servizio prima di ogni operazione deve lavarsi bene le mani;
- e)- la porta di accesso dall'esterno dovrà essere munita durante la stagione estiva di tenda alla veneziana o di altri mezzi idonei alla protezione contro le mosche;
- f)- le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservata per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso all'uopo destinato; un sacco o involucro similare dovrà essere adibito alla raccolta della biancheria usata;
- g)- i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggia capo con carta e asciugamani da cambiarsi per ogni cliente. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona;
- h)- nel locale del negozio dovranno essere tenuti esposti in maniera facilmente visibile, cartelli contenenti indicazioni del divieto di sputare sul pavimento e le norme igieniche prescritte e da osservare rigorosamente per le operazioni che nel locale stesso vengono compiute;
- i)- il locale del negozio dovrà essere munito di accesso indipendente idoneo al controllo, in qualunque momento, del rispetto dell'orario di apertura e chiusura e delle altre norme dettate dal presente regolamento.

ART. 9 - CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

In armonia di quanto prescritto dagli artt. 262 e 264 del vigente T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni, il personale addetto agli esercizi di barbiere e di parrucchiere da uomo e signora ed affini non può essere assunto in servizio o svolgervi qualunque attività, nel caso di titolare del negozio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'Ufficiale sanitario abbia accertato e certificato la idoneità relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose o postumi di esse.

Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quello di conferma dovranno essere trascritti sul libretto di idoneità sanitaria.

ART. 10 - CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere e di parrucchiere da uomo e per signora ed affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale sanitario, per l'accertamento della corrispondenza, degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 11 - TENUTA DA LAVORO

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice bianco, sempre in perfetto stato di pulizia.

ART. 12 - STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE STRUMENTI E SUPPELLETTILI

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza, curando, per gli strumenti la sterilizzazione con prolungate immersioni in acqua bollente o in soluzione antisettica, ogni volta abbiano servito.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc. può anche eseguirsi a mezzo di speciali autoclavi con stufe che sono, allo scopo, in commercio.

ART. 13 - POLVERIZZATORI PER CIPRIA

E' vietato servirsi del piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle rasata. Per spargere la cipria si adopereranno, rispettivamente, solo pulverizzatori a secco e batuffoli di cotone, da distruggersi questi ultimi, dopo averne usato una sola volta.

ART. 14 – PULIZIA RASOI

E' vietato, durante la rasatura, di togliere dal rasoio la saponata, con carta da giornale o altra carta sporca.

ART. 15 – USO DEI GUANTI

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale, che adopera cosmetici, tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924 n. 1938, e che per il sistema di "permanente a freddo" maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione, non deve superare il sei per cento.

ART. 16 - TERMINE PER RICHIESTA LICENZA

Le ditte, che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitino le attività di barbiere e di parrucchiere da uomo e per signora e affini, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art. 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta, eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25.7.1956 n. 860.

Il personale, che presta servizio nei succitati negozi, dovrà ottemperare, sempre nello stesso termine di cui sopra, al disposto dell'art. 8.

Gli inadempienti, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

ART. 17 - TERMINE PER SISTEMAZIONE LOCALI

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere, sia da uomo che per signora, non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 6, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dall'Ufficiale Sanitario; sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà alla Ditta un congruo termine, che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 60 giorni, per l'esecuzione dei lavori e delle forniture prescritte.

ART. 18 - PROROGA DEL TERMINE DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI

Qualora il locale adibito a negozio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, risulti, a seguito di accertamento, in condizioni tali da non essere suscettibile di una adeguata sistemazione igienica, il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine, che non potrà essere superiore a sei mesi dalla data dell'accertamento della irregolarità, per il trasferimento in altro locale idoneo.

Nel caso in cui l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data d'inizio del secondo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

Le notificazioni del Sindaco di cui al presente articolo, dovranno avvenire secondo le norme di cui al successivo art. 20.

ART. 19 - TRASFERIMENTO

Il trasferimento di esercizio di barbiere, parrucchiere, per signora ed affine, da una ad altra sede deve essere preventivamente richiesto al Sindaco, in carta legale, il quale provvede a fare eseguire l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 lettera b) e d) del presente regolamento.

Tali esercizi non potranno essere attivi nelle nuove sedi prima della definizione positiva dei detti accertamenti.

ART. 20 - ADEMPIMENTI D'UFFICIO

Delle decisioni del Sindaco viene data comunicazione all'interessato con notifica a mezzo di Messo.

ART. 21 - RICORSI

Nel caso di rifiuto di autorizzazione comunale all'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere per signora od affine, l'interessato può ricorrere ai competenti organi di tutela Amministrativa, entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento di diniego.

ART. 22 - DECADENZA E REVOCA

La perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvi i casi previsti dall'art. 6 e 10 della legge 25.7.1956 n. 860.

L'autorizzazione viene revocata per sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi di cui al precedente articolo 3.

La medesima procedura di revoca si applica in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di mesi tre, sempre che il mancato inizio e l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore e da altre cause gravi.

Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 23 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN CASO DI MORTE DEL TITOLARE

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono essere titolari dell'autorizzazione, a norma dell'art. 6 della legge 25.7.56 n. 860 per un quinquennio senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23.12.70 n. 1142.

ART. 24 - CONTROLLI

Gli Ufficiali incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 25 - SANZIONI

Chi contravviene alle norme contenute nel presente regolamento è punito con l'ammenda prevista dalla legge comunale e provinciale con criteri di progressività per i recidivi.

Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'inadempiente.